REGOLAMENTO (CEE) N. 210/85 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1985

relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 21.07 G I d) 1 della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84, in particolare dall'articolo 3 [2],

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, occorre adottare disposizioni relative alla classificazione dei seguenti prodotti, confezionati per la vendita al minuto :

a) compresse della seguente composizione (per compressa) :

— vitamina A	2 000 UI
— vitamina C	60 mg
— vitamina D	200 UI
— vitamina E	12 UI
— vitamina B_1	1,1 mg
— vitamina B_2	1,2 mg
— vitamina B_6	2 mg
— nicotinamide (DCI)	13 mg
— pantotenato di calcio	4,3 mg
— vitamina B_{12}	3 mcg
— acido folico	50 mcg
— biotina	100 mcg
— ferro	10 mg
— zinco	7,5 mg
— manganese	2 mg
— rame	1 mg
— molibdeno	150 mcg
— iodio	75 mcg
— selenio	50 mcg
— cromo	50 mcg
— saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	33 %
— acqua	ca. 7 % ;

b) compresse effervescenti della seguente composizione (per compressa) :

— vitamina B_1	1,1 mg
— vitamina B_2	1,5 mg
— vitamina B_6	1,4 mg
— vitamina B_{12}	5 mcg
— vitamina C	75 mg
— vitamina E	7 mg
— nicotinamide (DCI)	11 mg
— pantotenato di calcio	10 mg
— saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	48 %
— sali effervescenti, aroma d'arancia e saccarina ;	

considerando che la voce 30.03 della tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3400/84 [4] si riferisce in particolare ai medicamenti per la medicina umana ;

considerando che la voce 21.07 si riferisce alle preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove ;

considerando che i prodotti in questione non rispondono alle disposizioni della nota 1 del capitolo 30 e pertanto non possono essere considerati medicamenti della voce 30.03 ;

considerando che presentano le caratteristiche di complementi alimentari contenenti vitamine e sali minerali, destinati a conservare l'organismo in buona salute e, di conseguenza, devono essere considerati preparazioni alimentari ;

considerando che in mancanza di una voce più specifica devono essere classificati alla voce 21.07 e, all'interno di questa, è opportuno scegliere la sottovoce 21.07 G I d) 1 ;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I seguenti prodotti, confezionati per la vendita al minuto :

a) compresse della seguente composizione (per compressa) :

— vitamina A	2 000 UI
— vitamina C	60 mg
— vitamina D	200 UI

[1] GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
[2] GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.
[3] GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
[4] GU n. L 320 del 10. 12. 1984, pag. 1.

— vitamina E		12 UI
— vitamina B_1		1,1 mg
— vitamina B_2		1,2 mg
— vitamina B_6		2 mg
— nicotinamide (DCI)		13 mg
— pantotenato di calcio		4,3 mg
— vitamina B_{12}		3 mg
— acido folico		50 mcg
— biotina		100 mcg
— ferro		10 mg
— zinco		7,5 mg
— manganese		2 mg
— rame		1 mg
— molibdeno		150 mcg
— iodio		75 mcg
— selenio		50 mcg
— cromo		50 mcg
— saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)		33 %
— acqua	ca.	7 % ;

b) compresse e effervescenti della seguente composizione (per compressa) :

— vitamina B_1	1,1 mg
— vitamina B_2	1,5 mg
— vitamina B_6	1,4 mg
— vitamina B_{12}	5 mcg
— vitamina C	75 mg
— vitamina E	7 mg
— nicotinamide (DCI)	11 mg
— pantotenato di calcio	10 mg
— saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	48 %
— sali effervescenti, aroma d'arancia e saccarina,	

devono essere classificati nella sottovoce della tariffa doganale comune :

21.07 Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove :

G. altre :

I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte :

d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % :

1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1985.

Per la Commissione

COCKFIELD

Membro della Commissione